

**TA.R.S.U.**  
**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**  
*(art. 76, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1° aprile 1998
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	50% del tributo complessivamente dovuto (comma 1)	Dal 100% al 200% della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000 (comma 1)
TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	20% se presentata con ritardo superiore al mese, ridotta al 5% se presentata entro un mese, prima dell'accertamento (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
DENUNCIA INFEDELE	50% della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata, se la denuncia è infedele per oltre 1/4 della tassa dovuta (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta all'8,33% se regolarizzata entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
ERRORE FORMALE	Da L. 50.000 a L. 150.000 (comma 3)	Da L. 50.000 a L. 500.000 (comma 2), non applicata se regolarizzata entro 3 mesi (art. 13, c. 4), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)